



Ordine dei Geologi di Basilicata

Domenico Di Capua
Dottore Commercialista – Revisore Legale

CHIARIMENTI FISCALI IN MERITO ALL'UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Definizione:

Le attività di lavoro autonomo sono occasionali quando non rientrano nell'esercizio dell'arte o della professione o nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa eventualmente svolto dallo stesso soggetto. L'art. 67, comma 1, lettera l del D.P.R. 917/1986 stabilisce che le attività di lavoro autonomo svolte in modo occasionale, cioè saltuariamente, in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi, rientrano nella categoria dei redditi diversi.

Libere Professioni e prestazioni occasionali:

Il D.lgs. 276/2003, art. 61, comma 3 (c.d. Riforma Biagi) recita: *“ Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo [riguardante lavoro a progetto e lavoro occasionale] le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrate in vigore del presente decreto legislativo ”*

Dal punto di vista fiscale, l'Amministrazione finanziaria ritiene che le prestazioni di servizi rese da iscritti ad albi o elenchi costituiscono sempre attività di lavoro autonomo. (Ministero delle Finanze, risposte del 23/05/1987 e 23/05/2007). Se le attività sono rese da soggetti non iscritti ad un ordine professionale, danno luogo a reggiti assimilati a quelli di lavoro dipendente [(articolo 50, comma 1, lettera c-bis) TUIR]

“Un geologo, iscritto all'Albo, sebbene dipendente o comunque privo di partita IVA, non può prestare i propri servizi professionali in forma di prestazione occasionale ad enti pubblici o soggetti privati.”

Le soluzioni per ovviare sono le seguenti:

- 1) Esercizio dell'attività professionale in forma di collaborazione retribuita con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con emissione di busta paga e modello CUD da parte del datore di lavoro;
- 2) Mantenimento iscrizione all'ordine ed esercizio dell'attività professionale come lavoratore autonomo, con conseguente apertura di posizione IVA .

Obblighi di iscrizione all'INPS o all'Ente previdenziale di categoria professionale (EPAP) scattano in relazione alla scelta effettuata.

Per la violazione delle prescrizione citate il geologo è passibile di sanzioni pecuniarie e penali per:

- 1) Mancata apertura Partita IVA;
- 2) Omessa istituzione dei registri obbligatori;



Ordine dei Geologi di Basilicata

Domenico Di Capua
Dottore Commercialista – Revisore Legale

- 3) Omessa tenuta della contabilità;
- 4) Omessa/infedele dichiarazione dei Redditi;
- 5) Omessa dichiarazione IVA;
- 6) Omessa dichiarazione IRAP;
- 7) Omessa contribuzione EPAP;
- 8) Omessa comunicazione c.d. SPESOMETRO;

Enti pubblici e prestazioni professionali:

Nell'ipotesi di rapporti professionali occasionali con l'ente pubblico si ravvisa una violazione della norma giuslavoristica in vigore. Si segnala, inoltre, il danno economico che questo comportamento arreca all'ente pubblico. Nello specifico, i compensi erogati per lavoro autonomo non esercitato abitualmente, di cui all'art. 67, comma 1, lettera l) del TUIR (tra cui anche le prestazioni occasionali), contribuiscono a determinare la base imponibile IRAP per l'ente pubblico, che è tenuto a calcolare l'IRAP dovuta applicando l'aliquota dell'8,5% sulla base imponibile. I compensi erogati dall'ente pubblico a fronte di una fattura professionale non incrementano la base imponibile IRAP. Va da sé che l'ente pubblico che si avvale di servizio professionale reso in forma di prestazione occasionale anziché di prestazione professionale con emissione di fattura, subisce un danno economico pari all'8,5% dell'importo erogato per la prestazione occasionale.

Quando il soggetto beneficiario della prestazione professionale per lo svolgimento dell'incarico professionale è un dipendente pubblico professionista, sarà bene fare attenzione alla "professionalità" dell'incarico. Fermo restando il divieto di svolgere incarichi professionali per cui è necessaria l'iscrizione ad un Albo professionale, si deve rammentare il dovere generico di esclusività delle prestazioni lavorative, gravante su tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

I dipendenti pubblici che svolgono anche una attività professionale con carattere abituale, sono soggetti passivi d'imposta e devono adempiere agli obblighi previsti dal tributo. Se gli stessi eseguono prestazioni professionali per incarico della pubblica amministrazione da cui dipendono, agiscono in qualità di lavoratori dipendenti. (R.M. 44/E, 26/05/89)